Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

del 25 agosto 2004 (Stato 1° ottobre 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8*a* capoverso 5, 23 capoverso 7 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997[1] sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994[2] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),[3]

ordina:

Capitolo 1: Compiti

Art. 1[4]

[1] L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

c.[5] sensibilizzare gli intermediari finanziari e i consulenti sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

RU **2004** 4181

1 RS **955.0**
2 RS **360**
3 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
5 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

2 Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

a.[6] riceve ed esamina le comunicazioni:

1. degli intermediari finanziari,
2. degli organismi di autodisciplina,
3. degli organismi di vigilanza,
4. dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
5. della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
6. dell'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017[7] sui giochi in denaro (Autorità intercantonale),

6bis.[8] dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale),

7. dei commercianti ai sensi dell'articolo 8*a* LRD,

8.[9] delle imprese di revisione dei commercianti ai sensi dell'articolo 15 LRD,

9.[10] dei consulenti ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD,

10.[11] delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'articolo 22*b* LRD;

b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;

c.[12] decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;

d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

dbis.[13] scambia a livello nazionale con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della LRD e della legge del 22 marzo 2002[14] sugli embarghi (LEmb);

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
7 RS **935.51**
8 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
9 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
10 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
11 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
13 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
14 RS **946.231**

e.[15] gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

f.[16] analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategich;

g.[17] riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all'articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 2015[18] concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP).

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni[19]

Sezione 1: Registrazione

Art. 2[20] Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:[21]

a.[22] di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11*a* LRD nonché 305ter capoverso 2 del Codice penale[23] (CP);

a^{bis}.[24] di intermediari finanziari secondo l'articolo 9*b* LRD;

b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD;

c.[25] secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:

1. dalla FINMA,
2. dagli organismi di vigilanza,
3. dalla CFCG,
4. dall'Autorità intercantonale,

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
16 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
17 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1943).
18 RS **196.1**
19 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
20 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).
21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
23 RS **311.0**
24 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
25 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).

5. dall'Ufficio centrale;

d.[26] di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis, 11*a* capoverso 1 e 15 capoverso 5 LRD;

dbis.[27] di consulenti secondo gli articoli 9 capoverso 1ter e 11*a* LRD;

dter.[28] di consulenti secondo l'articolo 9*b* LRD;

dquater.[29] di autorità cantonali di vigilanza secondo l'articolo 22*b* capoverso 2 LRD;

e.[30] secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP[31].

Art. 3[32] Contenuto delle comunicazioni[33]

1 Le comunicazioni di intermediari finanziari effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1 e 11*a* LRD nonché dell'articolo 305ter capoverso 2 CP[34] contengono:[35]

a.[36] il nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione e un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;

b. l'autorità o l'organismo ai sensi dell'articolo 12 LRD o dell'articolo 43*a* della legge federale del 22 giugno 2007[37] sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull'intermediario finanziario;

c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;

d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;

e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
27 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
28 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
29 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
30 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 mag. 2016 (RU **2016** 1943). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
31 RS **196.1**
32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
33 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
34 RS **311.0**
35 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
36 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
37 RS **956.1**

f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;

g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della relazione d'affari interessata;

h. una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP[38] nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 LRD.

1bis Le comunicazioni di intermediari finanziari relative all'interruzione della relazione d'affari effettuate in virtù dell'articolo 9*b* capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:[39]

a. il numero di riferimento che l'Ufficio di comunicazione ha assegnato alla comunicazione iniziale e che è servito a comunicare l'interruzione della relazione d'affari;

b. i documenti giustificativi attestanti l'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione;

c. la documentazione concernente il prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell'interruzione della relazione d'affari (*paper trail*).[40]

2 Le comunicazioni di commercianti o delle loro imprese di revisione effettuate in virtù dell'articolo 9 capoverso 1bis, 11*a* capoverso 1 o 15 capoverso 5 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.[41]

2bis Le comunicazioni di consulenti effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1ter e 11*a* LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a–e, g nonché h.[42]

2ter Le comunicazioni di consulenti relative all'interruzione della relazione d'affari effettuate in virtù dell'articolo 9*b* capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché g. Inoltre contengono le informazioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b.[43]

38 RS **311.0**
39 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
40 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
41 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
42 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
43 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

2quater Le comunicazioni di autorità, organismi di vigilanza o organismi di autodisciplina effettuate in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 o 27 capoverso 4 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1.[44]

3 Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP[45] non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.

Art. 3*a*[46] Comunicare con l'Ufficio di comunicazione

1 Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite un sistema d'informazione messo a disposizione dall'Ufficio stesso.

2 Tutti gli utenti del sistema d'informazione devono dapprima registrarvisi.

Art. 4[47] Registrazione

1 Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d'informazione. L'Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui all'articolo 3. Il termine di cui all'articolo 9*b* capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.[48]

2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

3 …[49]

4 …[50]

44 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
45 RS **196.1**
46 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2019 (RU **2019** 4701). Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
47 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
48 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
49 Abrogato dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
50 Abrogato dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5[51]

Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC[52]

Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a–e LUC.

Art. 7 Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina[53]

[1] L'Ufficio di comunicazione può chiedere o ricevere dalle autorità nonché dagli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina secondo gli articoli 29 capoversi 1–2bis e 29*b* LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. Conformemente all'articolo 29 capoverso 1bis LRD, uno scambio con la SECO è possibile anche ai fini dell'applicazione della LEmb[54]. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:[55]

a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;

b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia;

c.[56] la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;

d.[57] l'intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell'Autorità intercantonale o dell'Ufficio centrale;

e.[58] l'intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.

51 Abrogato dalla cifra I n. 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

52 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

53 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

54 RS **946.231**

55 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

56 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

57 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

58 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022 (RU **2022** 552). Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

2 Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3: Trasmissione di informazioni a un'autorità di perseguimento penale[59]

Art. 8[60] Denuncia a un'autorità di perseguimento penale

1 Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un'autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all'autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.

2 Se, in base a nuovi elementi, l'Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto fondato, può trasmettere all'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD.

Art. 9 Informazione dell'intermediario finanziario e del consulente[61]

1 L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario o il consulente in merito a un'eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l'articolo 23 capoverso 5 LRD.[62]

2 Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario o al consulente senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.[63]

2 Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

3 Se trasmette informazioni a un'autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.[64]

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
60 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
61 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
62 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
63 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
64 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).

Art. 10[65] Informazione

[1] L'Ufficio di comunicazione può informare:

a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera a;

b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera b;

c.[66] la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 1;

c^{bis}.[67] gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 2;

d.[68] la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 3;

e.[69] l'Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 4;

f.[70] l'Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 5;

g.[71] i consulenti: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera d^{bis};

h.[72] le autorità cantonali di vigilanza secondo l'articolo 22*b* LRD: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera d^{quater}.[73]

[2] Se constata che un intermediario finanziario o un consulente non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l'articolo 11*a* LRD, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 o 29*b* LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza, all'organismo di vigilanza o all'organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:[74]

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).
66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
67 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
68 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
69 Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
70 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
71 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
72 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
73 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
74 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

a.[75] il nome dell'intermediario finanziario o del consulente interessato;

b.[76] ...

c. l'importo dei valori patrimoniali interessati;

d. la natura e il genere della violazione degli obblighi;

e. l'autorità di perseguimento penale adita.

3 L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.

Art. 11[77]

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12 Autorità nazionali

1 ...[78]

2 Se è a conoscenza che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia di norma l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.[79]

Art. 13[80] Autorità straniere

1 Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

a.[81] autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

75 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
76 Abrogata dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
77 Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
78 Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
79 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
80 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
81 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 136 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD.

2 I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:

a. è necessario all'ottenimento delle informazioni di cui l'Ufficio di comunicazione ha bisogno;

b. non si tratta di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale;

c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata.

3 Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: Sistema d'informazione[82]

Art. 14 Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione per:[83]

a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;

b.[84] procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;

c.[85] collaborare con le autorità penali federali e cantonali;

d.[86] collaborare con le autorità straniere di cui all'articolo 13;

e.[87] collaborare con la FINMA, la CFCG, l'Autorità intercantonale, l'Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;

e.[88] collaborare con la FINMA, la CFCG, l'Autorità intercantonale, l'Ufficio centrale, l'Ufficio federale di giustizia, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del 26 settembre 2025[89] sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), il Dipartimento federale delle finanze,

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
83 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
84 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
85 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
86 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
87 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
88 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
89 RS **955.3**

quale autorità di controllo secondo la LTPG, la SECO nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;

e^bis.[90] collaborare con le altre autorità di cui all'articolo 29 capoverso 2 LRD;

f.[91] elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

Art. 15 Provenienza delle informazioni[92]

I dati memorizzati nel sistema d'informazione[93] provengono da:

a.[94] comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2;

a^bis.[95] informazioni secondo l'articolo 7;

b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;

c.[96] comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione;

d.[97] comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l'articolo 29*a* LRD;

d^bis.[98] informazioni secondo l'articolo 29*b* LRD;

e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione;

f .[99] elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

90 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
91 Introdotta dall'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
92 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
93 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
94 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
95 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
96 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).
97 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
98 Introdotta dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
99 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

g.[100] elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.

Art. 16[101] Dati trattati

[1] Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d'informazione concernono:[102]

a.[103] le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;

b.[104] le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato;

c.[105] ...

[1bis] Ai fini dell'applicazione della LRD e della LEmb[106], i dati trattati nel sistema d'informazione concernono:

a. le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;

b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano violato la LRD o la LEmb.[107]

[2] I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d'informazione[108] sempre che ciò serva agli scopi di cui all'articolo 14.

Art. 17 Codificazione

La trasmissione dei dati del sistema d'informazione è codificata dall'inizio alla fine.

100 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
101 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
102 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
103 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
104 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
105 Abrogata dall'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
106 RS **946.231**
107 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
108 Nuova espr. testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 18[109] Funzioni

[1] Il sistema d'informazione serve per:

a. registrare, trattare e analizzare:
   1.[110] comunicazioni e informazioni,
   2. informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
   3.[111] lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina,
   4. transazioni,
   5. dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
   6. categorie tematiche,
   7. sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni delle autorità penali ai sensi dell'articolo 29*a* capoversi 1 e 2 LRD;
b. valutare e allestire statistiche anonimizzate;
c. allestire grafici;
d. gestire lo scambio di messaggi;
e. registrare l'utilizzazione del sistema d'informazione da parte dei collaboratori dell'Ufficio di comunicazione.

[2] I dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono elencati nell'allegato 1.

Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento

[1] La sicurezza dei dati è retta:

a.[112] dall'ordinanza del 31 agosto 2022[113] sulla protezione dei dati;

b.[114] dall'ordinanza dell'8 novembre 2023[115] sulla sicurezza delle informazioni.[116]

109 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
110 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
111 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).
112 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 136 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).
113 RS **235.11**
114 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 45 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).
115 RS **128.1**
116 Nuovo testo giusta l'all. n. 38 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

2 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.[117]

Art. 20[118] Accesso al sistema d'informazione

1 Hanno accesso al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo:

a. i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d'informazione;

b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

2 Le autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a–f e h LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:[119]

a. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

b. per l'applicazione della LRD.

2bis La SECO ha accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbia bisogno per l'applicazione della LRD e della LEmb[120].[121]

3 Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all'articolo 35 capoverso 2 LRD possono chiedere all'Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori dati.

Art. 21 e **22**[122]

117 Nuovo testo giusta la cifra I n. 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).

119 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

120 RS **946.231**

121 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

122 Abrogati dall'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

Capitolo 5:[123] Dati statistici, rapporto annuale e analisi

Art. 23

1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:

a. le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2;

b.[124] le domande di informazioni provenienti dalle autorità straniere di cui all'articolo 13;

c. le procedure successive alle comunicazioni.

2 La statistica contiene:

a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione;

b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;

c.[125] per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle denunce trasmesse all'autorità di perseguimento penale e sull'esito della procedura.

3 L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d'analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24 Controllo

I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza[126] per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.

123 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).
124 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
125 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
126 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

Art. 25 Comunicazione di dati

1 All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.[127] Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.

2 Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall'Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L'Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.[128]

Art. 26[129] Restrizioni concernenti la comunicazione di dati

1 All'atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d'informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999[130] sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020[131] sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.[132]

2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d'informazione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 27[133]

Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati

1 L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d'informazione per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

127 Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 136 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).
128 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 552).
129 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
130 RS **142.314**
131 RS **235.1**
132 Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 cifra II n. 136 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).
133 Abrogata dalla cifra I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.

Art. 29 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998[134] sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione[135].

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 16 marzo 1998[136] sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 30*a*[137] Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019

Le informazioni contenute nel sistema d'informazione GEWA comunicate all'Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d'informazione.

Art. 31[138] Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

134 RS **152.1**
135 RS **152.11**, **152.12**, **152.13**, **152.21**
136 [RU **1998** 905; **2000** 1369 art. 30 n. 2; **2002** 96 art. 30, 111 art. 19 n. 2, 4362; **2003** 3687 all. cifra II n. 6]
137 Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).
138 Nuovo testo giusta la cifra I n. 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

Allegato 1[139]
(art. 18 cpv. 2)

Dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione

1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)

1.1 Dati di base

a. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)
b. Numero del caso (numerazione progressiva)
c. Numero di riferimento dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente
d. Data della comunicazione
e. Tipo di comunicazione
f. Cantone
g. Categoria
h. Motivo del sospetto
i. Fatti
j. Motivazione
k. Reato preliminare

1.2 Decisione delle autorità penali

a. Numero di riferimento
b. Tipo di caso
c. Stato del caso
d. Nome dell'imputato
e. Nome dell'avvocato
f. Data dell'atto di accusa
g. Nome dell'autorità penale
h. Data di attribuzione
i. Data del passaggio in giudicato
j. Data dell'audizione
k. Tipo di decisione
l. Data della decisione
m. Contenuto della decisione
n. Tipo di misura
o. Data della misura
p. Descrizione della misura

139 Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 27 nov. 2019 (RU **2019** 4701). Aggiornato dall'all. n. 7 dell'O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU **2026** 364).

2 Dati relativi alla gestione delle persone

2.1 Persone fisiche

2.1.1 Dati relativi alla persona

a. Ruolo
b. Titolo
c. Nome
d. Secondo nome
e. Cognome
f. Alias / pseudonimo
g. Sesso
h. Data di nascita
i. Luogo di nascita / luogo di attinenza
j. Nazionalità
k. Professione
k^{bis}. Numero d'assicurazione sociale
l. Indirizzo e-mail
l^{bis}. Profili sui social media
m. Data del decesso
n. Tipo di numero di telefono
o. Tipo di connessione telefonica
p. Prefisso
q. Numero di telefono
r. Tipo di indirizzo
s. Indirizzo
t. NPA
u. Luogo
v. Cantone
w. Paese

2.1.2 Origine dei valori patrimoniali

2.1.3 Dati relativi al documento

a. Tipo di documento
b. Numero del documento
c. Data di rilascio
d. Data di scadenza
e. Autorità di rilascio
f. Paese di rilascio

2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)

a. PPE Durata

b. PPE Paese

2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro
- a. Indirizzo
- b. NPA
- c. Luogo
- d. Cantone
- e. Paese
- f. Numero di telefono
- g. Tipo di numero di telefono
- h. Tipo di connessione telefonica
- i. Prefisso

2.2 Persone giuridiche
- a. Nome
- b. Nome figurante nel registro di commercio
- c. Forma giuridica
- d. Settore di attività
- e. Numero d'identificazione
- f. Data di costituzione
- g. Luogo di costituzione
- h. Cantone di costituzione
- i. Società di sede
- j. Sito Internet
- j^{bis}. Indirizzo e-mail
- k. Data cessazione attività
- l. Osservazioni
- m. Tipo di indirizzo
- n. Indirizzo
- o. NPA
- p. Luogo
- q. Cantone
- r. Paese

3 Dati relativi alla gestione dell'autorità penale

3.1 Dati relativi all'organizzazione
- a. Nome
- b. Numero d'identificazione
- c. Stato

d. Data di registrazione

3.2 Dati relativi all'utente

a. Titolo
b. Nome
c. Cognome
d. Sesso
e. Professione
f. Funzione
g. Tipo di numero di telefono
h. Tipo di connessione telefonica
i. Prefisso
j. Numero di telefono
j^{bis}. Indirizzo e-mail
k. Tipo di indirizzo
l. Indirizzo
m. NPA
n. Luogo
o. Cantone
p. Paese

4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari, commercianti e consulenti

4.1 Dati relativi all'organizzazione

a. Nome
b. Numero d'identificazione
b^{bis}. BIC/SWIFT
c. Data di registrazione

4.2 Dati relativi all'utente

a. Titolo
b. Nome
c. Cognome
d. Sesso
e. Professione
f. Funzione
g. Tipo di numero di telefono
h. Tipo di connessione telefonica
i. Prefisso
j. Numero di telefono
j^{bis}. Indirizzo e-mail

k. Tipo di indirizzo
l. Indirizzo
m. NPA
n. Luogo
o. Cantone
p. Paese

5 Dati relativi a conti

5.1 Dati relativi alla relazione d'affari

a. Nome dell'istituto
b. Luogo della relazione d'affari
c. Cantone della relazione d'affari

5.2 Dati relativi al conto

a. Numero di conto/indirizzo di wallet
b. IBAN
c. Numero del cliente
d. Nome del conto
e. Numero BIC/Clearing
f. Tipo di conto
g. Stato del conto
h. Valuta del conto
i. Saldo del conto in valuta del conto
j. Saldo del conto in CHF
j^{bis}. Data del saldo del conto
k. Data di apertura del conto
l. Data di chiusura del conto

5.3 Dati relativi alle transazioni

a. Numero della transazione
b. Data della transazione
c. Tipo di transazione
d. Importo della transazione in valuta estera / CHF
e. Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o ATM)
e^{bis}. Indirizzo IP, dispositivo utilizzato per la transazione e localizzazione geografica
f. Paese della transazione
g. Valuta della transazione
h. Osservazione in merito alla transazione
i. Motivo del pagamento

6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni

6.1 Dati relativi a beni e servizi

a. Tipo
b. Produttore
c. Descrizione
d. Valore stimato
e. Valore di mercato
f. Stato
g. Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio
h. Misura
i. Unità di misura

6.2 Dati relativi al venditore e all'acquirente

a. Nome del venditore
b. Nome dell'acquirente
c. Tipo di indirizzo
d. Indirizzo
e. NPA
f. Luogo
g. Cantone
h. Paese
i. Data di registrazione
j. Numero di registrazione
k. Numero di identificazione
l. Informazioni secondo l'art. 19 ORD

Allegato 2[140]

[140] Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).